

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE
DPH DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - TURISMO
DPH003 SERVIZIO BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI DI AVEZZANO E ROCCA DI MEZZO

AVVISO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI GRANDI EVENTI
(art. 40 Legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 - D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.)
attuazione DGR n.451/2024

ANNO 2024

Sommario

Articolo 1 - Finalità.....	3
Articolo 2 - Soggetti Beneficiari.....	3
Articolo 3 - Grandi eventi ammissibili al finanziamento	3
Articolo 4 - Eventi non ammissibili.....	3
Articolo 5 - Importo dei contributi concedibili	4
Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande	4
Articolo 7 - Istruttoria delle istanze	4
Articolo 8 - Commissione tecnica	5
Articolo 9 - Valutazione delle proposte ammesse.....	5
Articolo 10 - Graduatorie beneficiari e accettazione contributo.....	5
Articolo 11 - Spese ammissibili e non ammissibili	6
Articolo 12 - Rendicontazione delle spese.....	7
Articolo 13 - Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi.....	7
Articolo 14 - Disposizioni finali	7
Articolo 15 - Allegati.....	8

Articolo 1 - Finalità

- 1.1. Il presente Avviso stabilisce per l'anno 2024 i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai Grandi Eventi ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 55/2013 e del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. nonché, dell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 451 del 24 luglio 2024.
- 1.2. Le risorse destinate all'attuazione del presente avviso ammontano complessivamente ad euro 303.871,20.

Articolo 2 - Soggetti Beneficiari

- 2.1. Per soggetti beneficiari si intendono: Enti pubblici o privati, università o istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile e cooperative iscritte all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che curano l'organizzazione e realizzazione dell'evento per il quale presentano istanza di concessione del contributo.
- 2.2. I soggetti di cui al comma 1 non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro, ai sensi dell'art. 40, comma 8 della LR 55/13.
- 2.3 I soggetti di cui al comma 1 devono curare, all'interno del proprio ente, l'organizzazione e la realizzazione dell'evento riportato nella istanza

Articolo 3 - Grandi eventi ammissibili al finanziamento

- 3.1. È ammesso a contributo il Grande evento, con carattere culturale e/o artistico, relativo a spettacoli, rassegne, premi e mostre realizzato in un breve periodo di tempo nell'arco dell'anno di riferimento e comunque non superiore a 20 giorni continuativi.
- 3.2. Il Grande Evento deve presentare almeno due delle caratteristiche elencate all'art. 6 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii., ovvero:
 - a) rilevanza o popolarità a livello culturale, storico istituzionale;
 - b) ampia risonanza nei mezzi di comunicazione almeno a livello nazionale;
 - c) partecipazione di personalità di rilievo nazionale o internazionale.
- 3.3. Il Grande Evento deve essere realizzato nel periodo compreso **tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024**.
- 3.4. Sono considerati grandi eventi le proposte che presentano un bilancio, preventivo e consuntivo, di spesa ammissibile superiore a euro 20.000,00.

Articolo 4 - Eventi non ammissibili

- 4.1. Non sono ammesse a contributo le proposte di eventi di seguito indicate:
 - a) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di contributi a valere su specifiche leggi regionali, concessi dalla Regione o da Enti dalla stessa dipendenti;
 - b) eventi che beneficiano, per la medesima iniziativa, di analogo contributo, da parte della Giunta o del Consiglio, a valere sulla L.R. 55/2013;
 - c) congressi di partiti e sindacati;
 - d) iniziative proposte da soggetti privati, ordini e categorie professionali, aventi valenza meramente interna;
 - e) realizzazione di video, dvd, pubblicazioni e ogni altro mezzo pubblicitario o di diffusione di notizie, anche se di contenuto relativo a materie di competenza regionale;
 - f) gemellaggi, feste patronali, fiere, sagre e manifestazioni analoghe nonché manifestazioni religiose;
 - g) corsi di formazione e aggiornamento, stage ed iniziative promozionali di carattere commerciale;
 - h) richieste generiche di finanziamento tese al mero acquisto o al restauro di beni mobili o alla ristrutturazione di beni immobili, compreso l'acquisto di video, dvd e di ogni altra forma di pubblicazione.
- 4.2. Se la proposta di evento presenta una connotazione mista tra evento ammissibile ed evento non ammissibile, il Servizio competente la dichiara ammissibile qualora prevalgano le caratteristiche previste per gli eventi ammissibili.
- 4.3. Sono, altresì, ritenute inammissibili le istanze:
 - i) redatte in modo incompleto o non conforme allo schema allegato all'Avviso di cui all'art. 5 comma 2

- lettera e) del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;
- j) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'art 2 del presente avviso;
- k) prive della firma del legale rappresentante;
- l) non corredate di copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- m) inviate telematicamente oltre il termine indicato nell'Avviso e comunque trasmesse attraverso diversa modalità di cui all'art 6;
- n) non in possesso di almeno due delle caratteristiche indicate dall'art. 6 *"Definizione di Grande Evento"* del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii.;
- o) che presentano un bilancio di spesa inferiore a euro 20.000,00.
- p) che presentino l'evento che non sia realizzato in un breve periodo di tempo nell'arco dell'anno di riferimento e comunque non superiore a 20 giorni continuativi, come previsto al precedente art. 3 punto 3.1

Articolo 5 - Importo dei contributi concedibili

5.1 Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii. i limiti massimi di contributo rapportati ai limiti minimi di spesa sono i seguenti:

- massimo € 5.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 20.000,00;
- massimo € 10.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 40.000,00;
- massimo € 15.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 60.000,00;
- massimo € 20.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 80.000,00;
- massimo € 25.000,00 per proposte di eventi le cui spese ammissibili sono superiori ad € 100.000,00.

5.2 Il contributo definitivo viene concesso ai soggetti di cui all'articolo 2 del presente avviso che organizzano e realizzano direttamente l'evento per il quale hanno presentato istanza di concessione del contributo.

5.3 Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute dall'istante e ritenute ammissibili ai sensi dall'art 12 del D.P.G.R. 26.02.2014 n. 2/Reg. e ss.mm.ii..

5.4. Se la spesa ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione risulti inferiore a quella presentata in sede di preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alla spesa ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione. Qualora la spesa ritenuta ammissibile in sede di rendicontazione risulti inferiore ad euro 20.000,00 il contributo verrà revocato.

Articolo 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

6.1. I soggetti interessati dovranno presentare l'istanza, pena l'irricevibilità, esclusivamente in via telematica, compilando la domanda di ammissione (allegato A) che sarà disponibile nello sportello telematico sul sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it>, selezionando le voci "Catalogo Servizi", "Sportello Cultura", "Titolo dell'Avviso", "Nuova pratica". Non saranno accettate e verranno conseguentemente archiviate eventuali istanze trasmesse attraverso diversa modalità.

6.2. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire:

dalle ore 10:00:00 di venerdì 02 agosto 2024 e fino alle ore 13:00:00 di lunedì 16 settembre 2024.

6.3. La domanda di ammissione, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilata in ciascuna delle parti di cui si compone nello sportello telematico della Regione Abruzzo, accedendo con SPID intestato al legale rappresentante che presenti l'istanza; ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. b del D.Lgs. 82/2005 e dell'articolo 38, commi 1 e 2, del D.P.R. 445/2000, che prevedono che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).

6.4. Le informazioni relative al presente Avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Articolo 7 - Istruttoria delle istanze

Il Servizio competente, entro 60 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, procederà alla verifica della rispondenza delle stesse ai punti i), j), k), l), m) e o) dell'art. 4 del presente avviso, ai

fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione tecnica.

Articolo 8 - Commissione tecnica

Successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo nomina la Commissione tecnica, di cui all'art. 8 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii., per la valutazione delle proposte ammesse.

Articolo 9 - Valutazione delle proposte ammesse

9.1. La Commissione tecnica verifica la presenza di almeno due delle caratteristiche indicate dall'art. 6 "Definizione di Grande Evento" del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii..

9.2. La Commissione tecnica, a seguito della conclusione della suddetta verifica, valuta le istanze ammesse sulla base degli elementi di valutazione di cui al comma 2 dell'art. 10 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii. come riportati nell'Atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 451/2024 e sottoindicati:

elementi di valutazione		punteggio attribuibile
periodicità degli eventi proposti	periodicità superiore a 15 anni	5
	periodicità da 6 a 15 anni	3
	periodicità fino a 5 anni	1
rilevanza degli eventi proposti (max 15 punti)	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	max 6
	risonanza nei mezzi di comunicazione	max 6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	max 3
cofinanziamento del proponente con risorse proprie (max 5 punti)	dal 40,60% al 50%	max 5
	dal 30,60% al 40%	max 3
	dal 20% al 30%	max 2

9.3 L'elemento di valutazione "Rilevanza degli eventi proposti" è specificato nei seguenti sottoelementi:

elementi di valutazione		sottoelemento	punteggio attribuibile
rilevanza degli eventi proposti (MAX 15 PUNTI)	rilevanza o popolarità a livello culturale, storico o istituzionale	adeguata	2
		media	4
		elevata	6
	risonanza nei mezzi di comunicazione (da intendersi quotidiani, riviste e tv)	locale	2
		regionale	4
		nazionale	6
	personalità di rilievo nazionale o internazionale	nazionale	2
		internazionale	3

9.4. La Commissione tecnica conclude le suddette fasi entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento delle istanze da parte del Servizio competente.

Articolo 10 - Graduatorie beneficiari e accettazione contributo

10.1. La Commissione tecnica, all'esito delle valutazioni effettuate, predispone la graduatoria dei potenziali beneficiari. In caso di parità di punteggio la Commissione tecnica procede a sorteggio.

10.2. La Commissione tecnica predispone la graduatoria in termini di eventi ammessi a contributo ed eventi ammissibili nel rispetto dei limiti delle risorse disponibili.

10.3. La Commissione tecnica trasmette, le graduatorie al Servizio competente ai fini della presa d'atto e dell'adozione della determinazione di impegno della relativa spesa.

10.4. Il Servizio competente, a seguito della registrazione contabile dell'impegno di spesa, comunica al beneficiario l'ammontare del contributo provvisoriamente concesso, nel rispetto delle risorse disponibili ed assegna allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per la comunicazione dell'accettazione del contributo; la mancata comunicazione dell'accettazione **comporta la decadenza dal contributo provvisorio.**

10.5. Gli elementi di valutazione di cui all'art. 10 del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii., come valutati dalla Commissione tecnica sulla base della istanza pervenuta, **pena la revoca del contributo**, devono sussistere, al momento della rendicontazione delle spese, ai fini della successiva liquidazione del contributo. Se il cofinanziamento da parte del proponente, con risorse proprie o di sponsor privati, subisce all'atto della rendicontazione una variazione che resta nell'ambito della fascia percentuale indicata a preventivo o si colloca in una fascia superiore, la posizione in graduatoria del beneficiario resta invariata e non si procede a revoca del contributo.

10.6. Se il beneficiario comunica la motivata necessità di modificare la data di svolgimento dell'evento proposto, la richiesta è accolta se la nuova data proposta ricade nell'esercizio finanziario 2024; **in caso contrario il contributo è revocato.**

10.7 In caso di economie di spesa, la graduatoria dei beneficiari è utilizzata a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili; se le economie di spesa non sono sufficienti a finanziarie l'ultimo dei beneficiari individuato a seguito dello scorrimento, la relativa proposta di evento non può essere finanziata parzialmente.

Articolo 11 - Spese ammissibili e non ammissibili

11.1. In sede di verifica della rendicontazione delle spese, sono ritenute ammissibili le spese strettamente connesse all'attuazione degli eventi ed appartenenti alle seguenti categorie:

- a) spese di personale: per le funzioni di coordinamento, funzionamento e gestione relativamente a compensi che il proponente eroga ai propri collaboratori, limitatamente al periodo di realizzazione dell'evento. Sono esclusi i rimborsi o le spese sostenute dai rappresentanti degli enti o dai membri delle associazioni;
- b) spese di trasferta: per il personale di cui alla lettera a) e di ospitalità dei soggetti di cui alla lettera c), ad esclusione delle spese per vitto; se le spese includono indistintamente quelle relative al vitto e all'alloggio, le stesse sono ritenute ammissibili in misura pari al 70%;
- c) spese di assistenza esterna: per affidamenti di lavori e servizi, consulenze, compensi;
- d) spese per affitto o noleggio: per sedi, mezzi, attrezzature o beni durevoli;
- e) spese per materiale non durevole: per premi, omaggi e altro materiale;
- f) spese per IVA: solo se costituiscono un costo e non sono recuperabili;
- g) spese per la pubblicizzazione e divulgazione dell'evento;
- h) altre spese: non comprese nelle lettere da a) a g), indicate come indispensabili per la realizzazione degli eventi. Le altre spese devono essere dettagliatamente specificate in sede di presentazione della proposta di evento pena la loro mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente art. 5.

11.2. Tutte le spese ammissibili devono risultare necessarie alla realizzazione degli eventi ed essere rapportate alla durata degli stessi.

11.3. Il Servizio competente valuta l'ammissibilità delle spese ed in particolare per quelle di cui al comma 1, lettera h) e ne verifica la pertinenza rispetto alla natura degli eventi.

11.4. Sono ritenute inammissibili:

- a) le spese connesse al vitto di partecipanti, relatori, artisti o comunque di tutti coloro che concorrono alla realizzazione degli eventi;
- b) le spese sostenute al di fuori del periodo indicato nelle proposte;
- c) le spese impreviste e non strettamente correlate alla realizzazione degli eventi;
- d) le spese carenti di documentazione giustificativa e non corredate dei documenti che consentono di provare l'effettivo sostenimento della spesa;
- e) le spese sostenute per l'acquisto di beni durevoli;
- f) le spese documentate con titoli giustificativi non completi.

11.5. La tipologia di spesa di cui al comma 4, lettera a) può essere considerata ammissibile se costituisce elemento indispensabile alla realizzazione dell'evento e va dettagliatamente specificata in sede di presentazione della proposta di evento, pena la mancata valutazione ai fini della determinazione del contributo. La valutazione è comunque rimessa al Servizio competente.

Articolo 12 - Rendicontazione delle spese

12.1. Ai fini della liquidazione e dell'erogazione dei contributi provvisoriamente concessi, la rendicontazione delle spese sostenute è presentata, a pena di decadenza, al Servizio competente entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo.

12.2. La rendicontazione delle spese è effettuata utilizzando, **a pena di inammissibilità**, l'allegato C **"Relazione tecnico-consuntiva"** ed è corredata dai seguenti documenti:

- Dichiarazione da rendere ai fini della tracciabilità dei pagamenti degli Enti Pubblici (L. n. 136/2010);
- Dichiarazione ex art. 6, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122);
- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n.39;
- Scheda Trasparenza ex art 22 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- Dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto (D.P.R. n. 600/73 art 28) del 4% Ires/Irpef;
- Dichiarazione della presenza o meno di rappresentanti nominati dalla Regione Abruzzo all'interno dei propri organi associativi;
- Certificazione di regolarità contabile da rendere ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 e s.m.i., (qualora il contributo provvisoriamente concesso superi l'importo di euro 10.329,14);
- Copia di documento di riconoscimento del legale rappresentante, in corso di validità;
- Documenti giustificativi, in copia, delle spese sostenute.

12.3. I documenti giustificativi delle spese sostenute devono essere intestati esclusivamente al soggetto che ha sottoscritto l'istanza di contributo e devono essere idonei a comprovare la certezza e la misurabilità dell'operazione, per esempio: fatture, buste paga, moduli di versamento di imposte e oneri sociali, richiesta di rimborso spese di trasferta motivata con allegate le relative ricevute (*biglietti mezzi pubblici, ricevute autostradali ecc..*). Non sono ammessi gli scontrini fiscali.

I suddetti documentati giustificativi delle spese devono essere corredata dai seguenti atti idonei a comprovarne l'effettivo pagamento:

- mandato quietanzato nel caso di Ente pubblico;
- bonifico bancario eseguito;
- matrice dell'assegno circolare o dell'assegno bancario non trasferibile ed estratto conto bancario;
- in caso di pagamenti in contanti, quietanza liberatoria del soggetto creditore entro i limiti fissati dalla normativa.

12.4. Se la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa a preventivo, il contributo da liquidare è rideterminato in proporzione alle spese effettivamente sostenute. Qualora in sede di rendicontazione la spesa effettivamente sostenuta e dichiarata ammissibile sia inferiore ad euro 20.000,00 si procederà **alla revoca del contributo**.

Articolo 13 - Liquidazione dei contributi provvisoriamente concessi

13.1. Ai fini della liquidazione, il contributo è calcolato in base ai limiti stabiliti dal precedente art. 5 e tenuto conto dell'importo delle spese effettivamente sostenute, ritenute ammissibili e debitamente documentate dai relativi titoli giustificativi di cui al comma 3 dell'art. 12 del presente Avviso.

13.2. La liquidazione del contributo di importo superiore ad euro 5.000,00 a favore di Enti privati è subordinata all'esito favorevole della verifica di cui all'art. 48bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 (*Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito*).

13.3. I beneficiari dei contributi assicurano nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sull'evento che lo stesso è cofinanziato dalla Regione; il materiale per la promozione dell'evento reca il logo della Giunta regionale.

Articolo 14 - Disposizioni finali

14.1. I dati personali forniti in relazione al presente Avviso sono raccolti e trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale gli stessi sono resi, ai sensi della normativa

vigente.

14.2. Per ogni eventuale controversia è competente il Tribunale di L'Aquila.

14.3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 40 della L.R. 55/13 e del D.P.G.R. del 26.02.2014 n. 2/Reg e ss.mm.ii..

14.4. Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Giunta Regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it/content/cultura-contributi-e-finanziamenti.

Articolo 15 - Allegati

DOMANDA DI AMMISSIONE - Allegato A

PROPOSTA DELL'EVENTO - Allegato B

RELAZIONE TECNICO CONSUNTIVA - Allegato C

Il Dirigente ad interim del Servizio

Dott.ssa Ester Di Cino

firmato digitalmente